

1. In origine, questo intervento avrebbe dovuto incentrarsi sullo stato della amministrazione della giustizia penale nel nostro distretto e sulle prospettive per il futuro alla luce delle ultime riforme legislative e di quelle in cantiere. Poi sono avvenuti i fatti del 7-9 gennaio a Parigi e mi sembra impossibile non partire da una riflessione su quello che è accaduto e su quello che sta accadendo e che man mano, anche se non ce ne accorgiamo, si sta sempre più materializzando attorno a noi. New York, Madrid, Londra, adesso Parigi: siamo a pochi chilometri da casa nostra. Talora l'impressione è quella di trovarsi in montagna in attesa di una slavina o al mare in attesa di un tifone: eventi contro i quali nessun tribunale può far granchè e nessun discorso sull'amministrazione della giustizia pare adeguato. La prima sensazione è infatti quella della impotenza, perché "*il nemico*" in buona parte è invisibile e, anche laddove, in minima parte, riteniamo di poterlo vedere o intravedere, non lo si può, ovviamente, combattere con le stesse armi. Siamo quindi, in buona sostanza, costretti ad attendere gli eventi, nella consapevolezza della impossibilità, in un paese civile e democratico come quello in cui siamo e vogliamo continuare ad essere, di proteggere in modo congruo, con misure di sicurezza, tutti i possibili e immaginabili "bersagli". Perché la scelta del bersaglio non la operiamo noi, la operano gli altri. E la scelta viene effettuata anche sulla base della maggiore o minore permeabilità dell'uno o dell'altro. Non solo: ma è mia personale convinzione che ci troviamo di fronte sia a grossissime organizzazioni criminali o disponibili al crimine (composte, in certi territori, da intere popolazioni accecate dal fanatismo) sia a gruppi o gruppuscoli o cellule composte magari da pochi elementi (o addirittura da singoli individui) ma che possono o sono pronti a colpire d'improvviso in qualsiasi parte del globo ed in particolare in Asia, Africa e Europa. E paradossalmente da questo secondo tipo di pericolo è persino più difficile difendersi perché è impossibile formulare qualsiasi previsione. Questo non significa abbandonare il campo, cedere alla violenza, rassegnarsi all'ineluttabile, rinunciare a far qualcosa. Che non si debba abbassare la guardia lo ha detto, fin dal primo momento, il Ministro degli Interni e su questo, credo, siamo tutti d'accordo. Il problema è però quello di stabilire quel che si può e si deve fare. E qui cominciano le difficoltà. Anche perché ho il timore che non abbassare la guardia possa tradursi, nella realtà, nel porgere l'altra guancia: che sicuramente può servire per salvare l'anima ma molto meno per salvare, insieme all'anima, anche il corpo. Sicuramente il minimizzare, il non vedere le connessioni tra i vari episodi, il preoccuparsi (o il dire di preoccuparsi) di Parigi e non della Nigeria o della Libia o della Siria o il non capire o il non voler capire che cosa significhino, nella realtà, ISIS e CALIFFATO ed il salto di qualità che la loro proclamazione ha impresso, anche sul piano della mobilitazione delle persone, alla violenza terroristica o il non comprendere l'importanza della "Jihad elettronica", ovvero il sottolineare come nella storia le stesse o analoghe atrocità siano state commesse, se non da tutte, da molte altre comunità di ispirazione religiosa, o da feroci totalitarismi e fanatismi, e il proclamare che tutto quel che è accaduto può ripetersi ovunque, oggi, domani e sempre, perché sempre c'è stato e sempre ci sarà chi ha commesso e chi commetterà queste atrocità in nome di un qualche preteso Dio esistente o in Cielo o sulla terra, non aiuta a capire la realtà, la natura, l'entità, l'estensione e la gravità pericolo che incombe. Che incombe *hic et nunc*. Con una ferocia ed una barbarie (anche nei confronti dei loro bambini, delle loro donne, dei loro figli) francamente sconosciute; o almeno non conosciute nelle loro dimensioni, o almeno non esaltate, non diffuse e non utilizzate come mezzo di propaganda e intimidazione universali. Anche per questo (oltre che per la vastità del fenomeno), ogni paragone con i fatti dei nostri cupi anni di piombo appare improponibile. Pensate: sgozzamenti filmati e mandati in giro per il mondo; bambini trasformati in kamikaze ed in boia e parimenti filmati e diffusi su tutte le possibili e immaginabili reti; bambini assassinati perché responsabili di vedere una partita di calcio della nazionale. Tornano alla memoria gli scritti e le parole del nostro indimenticato Primo Levi: "Se

questo è un uomo". Mi chiedo: sono uomini questi? Lo sono, purtroppo: purtroppo per l'umanità. Ma chi poteva crederli capaci non solo di tanto sangue (di cui la natura umana è sempre stata capace), ma di tanto orrore? La verità è che la capacità di crudeltà, atrocità, orrore e barbarie dell'uomo ci appare infinita. Orbene. Questa barbarie va combattuta: con le nostre armi. Senza trasformare il nostro Stato in uno stato di polizia. Secondo le regole della democrazia e della civiltà. Regole che allora, ad un certo momento, impongono di passare attraverso il sistema giudiziario. E per questo oggi ne parlo. Di per sé, il momento giudiziario è sicuramente insufficiente, sicuramente non risolutivo, sicuramente inadeguato. Ma, se vogliamo continuare a resistere e a combattere con le nostre armi, non può non esserci. E che qui in Italia e in particolare a Torino c'è sempre stato ed ha anche egregiamente funzionato. Anche nei tempi più bui: ha funzionato con l'osservanza di tutte le regole e di tutte le garanzie per gli imputati. Se non vogliamo rimetterci alla brutta forza delle armi e degli eserciti sul campo (ma quale campo?) questo passaggio giudiziario è ineludibile. E deve funzionare all'interno di quella generale risposta al crimine che deve dare l'intero apparato repressivo dello Stato, comprensivo delle forze di polizia giudiziaria, della Autorità giudiziaria e della istituzione penitenziaria. Personalmente sono da sempre profondamente convinto che la migliore prevenzione (ed anche la più civile e la meno ingiusta) sia rappresentata dalla repressione. Dalla repressione del crimine. Dalla dimostrazione che il delitto non paga ma riceve una risposta tempestiva ed adeguata, che abbia efficacia deterrente anche e soprattutto rispetto a qualsiasi forma di violenza come mezzo e metodo di lotta politica, perché tale violenza pone in pericolo, in definitiva, le stesse libertà democratiche di tutti. Se non abbiamo questa consapevolezza del pericolo, rischiamo addirittura di non riuscire ad individuare possibili contromisure utili anche se ognuna di per sé assolutamente parziale e insufficiente. Ma, di fronte alla imponente e violenza del terrorismo islamico, è difficile pensare che misure sufficienti esistano. Io stesso ne dubito¹. Ne dubito perché sono perfettamente consapevole che la soluzione del problema (del terrorismo islamico) può aversi (forse) solo attraverso la progressiva evoluzione del costume: che non avviene mai esclusivamente sulla base di disposizioni di legge o sentenze dei giudici ma solo attraverso la condivisione di valori umani e sociali (tra cui sicuramente rientrano, nella loro legittima diversità e nel doveroso reciproco rispetto, anche i sentimenti religiosi), valori in cui sia possibile per tutti ritrovare quella identità che costituisce il risultato di una reale integrazione e che connota la stessa esistenza di qualsiasi aggregazione vitale di essere umani. Sono cioè perfettamente consapevole che la vera risposta è l'integrazione, la quale, come ha ben detto, il 14 gennaio scorso, nella sala rossa del consiglio comunale, il nostro sindaco Piero Fassino, non significa assimilazione. Ma per una vera integrazione ci vogliono due condizioni: la prima è il tempo. Una vera integrazione, come dimostrano i recenti accadimenti, richiede ben più di una o due o tre generazioni. L'altra è la disponibilità. La disponibilità di entrambe le parti. Come per i matrimoni o le unioni civili. A volerli bisogna essere in due. E' inutile nascondersi dietro il dito. La mancanza di disponibilità può mancare sia dall'una che dall'altra parte. Ma non vi è dubbio che le resistenze, le resistenze che hanno generato questi orrori, queste atrocità, queste barbarie stanno più da una parte che da un'altra evidenziando una intolleranza

¹ In un suo articolo del 10 gennaio di quest'anno, il giornalista Domenico Quirico (che qualche cosa di integralismo islamico ne sa), scrive: "*E se fosse questa globalità, psicologica ma anche pratica, operativa, militare, il segreto della loro (dei terroristi islamici) pestifera potenza, e quello che ci impedisce di capire? Il totalitarismo islamico è, nella sua essenza, senza confini. Li vuole distruggere, i confini, le frontiere, le nazioni: un'unica ecumene, quella di Dio. Mentre noi occidentali, laudatori della globalizzazione, in realtà, penosamente, continuiamo a ragionare nei limiti dei vecchi confini nazionali: soprattutto quando sono i nostri*". Ecco, i miei dubbi nascono proprio dalla difficoltà (mentale prima che pratica) di scrollarci di dosso questi vecchi confini, ma non solo nazionali: anche regionali, provinciali, distrettuali, circondariali se è vero che è vero che anche per praticare una banale coassegnazione all'interno del distretto ci vogliono poco meno che le...cannonate. E ciò lo sanno i Procuratori della Repubblica del distretto qui presenti (oltre quelli assenti).

assoluta che altrove non si registra. Ovviamente lo si dice senza voler fare nessuna impropria e indebita generalizzazione ma solo per cercare di capire e di trovare qualcosa che ci faccia fare qualche passo in avanti. Perché, come ho detto, è mia convinzione che qualche cosa si può e si deve fare; anche a costo di dover tutti (noi compresi) sopportare qualche limitazione a quelli che consideriamo diritti fondamentali della persona umana (e che tante volte diritti fondamentali non sono ma solo egoismi o ambizioni o convenienze che pretendono di camuffarsi da o assurgere a diritti fondamentali). Dopo oltre 47 anni di questa professione, di una cosa sono però certo. Sono certo di quel che costituisce il presupposto di qualsiasi azione di prevenzione, repressione, integrazione. Ed il presupposto è la conoscenza, da parte dello Stato, delle persone fisiche che si trovano sul suo territorio e sulla loro localizzazione (si chiami residenza, domicilio o dimora o in altro modo). Lo Stato, il tanto giustamente osannato “Stato laico” (e dico giustamente osannato, perché – piaccia o non piaccia - è l’unico che può garantire la civile convivenza dei diversi) deve poter sapere chi e dove sono le persone presenti sul suo territorio, quale che sia la fede religiosa, la nazionalità originaria, l’attività lavorativa, gli orientamenti politici, culturali. Cristiani, buddisti, induisti, ebrei, islamici, italiani e stranieri. Come ho già detto in occasione di altra inaugurazione, qualche anno fa, tra i diritti fondamentali della persona umana non esiste un “diritto di clandestinità” all’interno dello Stato in cui ci si trova. Come poi affrontare questo fenomeno, della clandestinità, è un altro discorso (Paolo Borgna ci ha scritto su un libro che condivido dalla prima all’ultima parola); ma che vada affrontato e risolto in modo ragionevole non vi è dubbio². Anche in ottica di lotta al terrorismo senza per questo, da un lato, voler asserire alcun collegamento (che assolutamente non c’è) tra il fenomeno della immigrazione clandestina e quello del terrorismo islamico e, dall’altro, voler sottrarsi ai sacri doveri della solidarietà, della accoglienza, della carità, della umanità, e della disponibilità al dialogo con tutti. Ma anche solidarietà, accoglienza, carità, umanità, quando passano dal sentimento e dalle iniziative personali e volontarie a ingredienti o connotati di una azione politica, necessitano di organizzazione. E organizzazione significa disciplina, significa dare delle regole, pretenderne il rispetto, sanzionarne la violazione. Altrimenti sono belle parole che riempiono la bocca, assicurano l’autocompiacimento, ma svuotano il cervello. ED allora non si può non convenire che, in qualsiasi campo, per poter effettuare delle serie indagini e per poter scoprire, sia ai fini di prevenzione, sia ai fini di repressione, gli autori di determinati fatti criminosi o di determinati comportamenti che possono essere sintomatici di determinate appartenenze pericolose (non limitate all’aspetto religioso), occorre che lo Stato possa disporre di dati conoscitivi certi, piuttosto che affidarsi unicamente alla ed invocare la delazione ed incentivare le denunce anonime che spessissimo si rivelano caluniose (l’anonimo incentiva la pratica della calunnia³). Più dati certi possiede, per lo Stato meglio è. In qualsiasi attività conoscitiva umana, più dati si posseggono e più si può sapere e più scoprire. Parlo – lo ripeto - di dati oggettivi, certi, inconfutabili, come sono, ad esempio, quelli relativi al DNA e alle impronte digitali. E se questi dati li si posseggono correttamente, non riesco a capire perché, a quei fini, di prevenzione e repressione penale, non li si possa utilizzare. Il problema sta sempre nei modi

² Che attualmente lo si affronti in modo assolutamente inadeguato risulta dal *Rapporto sui Centri di identificazione e di espulsione della Commissione straordinaria del Senato per la tutela e la promozione dei diritti umani* approvato il 24 settembre 2014 da cui risulta che “il numero dei soggetti rimpatriati in seguito ad un trattenimento dei C.I.E. rappresenta solo lo 0,9% del totale stimato degli stranieri irregolarmente soggiornanti in Italia”.

³ Per questo, fin dal 1987, con una storica decisione il Consiglio superiore della magistratura ha deciso di distruggere tutti gli anonimi. Val la pena di ricordare che nella famosa risposta dell’imperatore Traiano a Plinio il giovane, governatore della Bitinia sul Mar Nero, che gli chiedeva come si doveva comportare nei confronti dei “cristiani” (da perseguire penalmente), si legge che gli scritti anonimi non dovevano avere alcun ingresso nella persecuzione degli stessi: “*Sine auctore vero propositi libelli in nullo crimine locum habere debent. Nam et pessimi exempli nec nostri seculi est*” (“Quanto ai libelli anonimi messi in circolazione, non devono godere di considerazione in alcun processo; infatti è pratica di pessimo esempio, indegna dei nostri tempi”: trad. Nicolotti).

di utilizzazione, quasi mai in quelli di acquisizione (cosa che il nostro legislatore processualpenalistico non ha capito). Sotto questo profilo, non riesco ad esempio, a capire come mai non sia ancora effettivamente operante, pur essendoci la relativa normativa di carattere generale (una legge di quasi sei anni fa, del 2009⁴: ma mancano i regolamenti), la banca nazionale dei dati genetici, cui, secondo me, dovrebbero contribuire tutti coloro che sono non occasionalmente presenti sul territorio. Analogamente non riesco a condividere le ragioni per cui non potrebbero essere utilizzate, anche a fine di eventuale individuazione degli autori di reati, le impronte che tutti noi rilasciamo al momento della formazione di un documento di identità. Già in assoluto l'invocare la *privacy* mi pare del tutto fuori luogo; invocarla poi in questo momento mi sembra privo di ogni ragionevolezza e di ogni senso dello Stato. Eppure anche la Corte di giustizia dell'Unione europea sembra non rendersi conto di questa realtà, se è vero, come è vero, che la Grande sezione, con decisione del giorno 8 aprile 2014, ha dichiarato addirittura “*invalida*” la direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione dei dati generali o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione. Chiunque abbia una minima esperienza in materia di terrorismo, criminalità mafiosa e organizzata ben sa come sia assurdo disporre la distruzione di tutti i dati di traffico telefonico anteriori agli ultimi ventiquattro mesi. Eppure è così. Come è noto, problemi ci sono anche per la conservazione e l'acquisizione delle liste dei passeggeri dei voli aerei; e anche qui mi sembra che le obiezioni siano proprio fuori luogo.

2. Adesso, tra le misure prospettate, si sente molto parlare di una nuova Procura nazionale antiterrorismo. Per carità. E' indubitabile che di fatto storicamente il miglior coordinamento investigativo lo si sia avuto all'epoca del terrorismo degli anni 70 e 80, quando non c'era nessuna Procura nazionale, né nazionale né distrettuale, quando non c'era nessun divieto di ultradecennalità per i magistrati inquirenti, quando si è fatto affidamento solo sul senso di responsabilità dei singoli pubblici ministeri e giudici istruttori, senza ulteriori costosi carrozzoni (in termini di risorse umane, materiali ed economiche) di limitata utilità. Certo, la situazione di quegli anni è irripetibile (anche perché sono cambiati i soggetti e sono cambiate tante cose). E sicuramente un coordinamento ci vuole. Ma senza necessità di una nuova struttura di coordinamento destinata a sottrarre alle Procure altri uomini e spesso tra i migliori per aggiungersi a Roma a quelli che già ci sono. Basta estendere (senza nessun aumento di organico e senza nessuna ulteriore spesa) le competenze della Procura nazionale antimafia anche a questo settore. Ma crearne un'altra è assurdo. Anche perché già la procura nazionale antimafia non riesce ad essere incisiva come potrebbe, dovrebbe e vorrebbe nel settore di sua competenza non per insufficienza o incapacità delle persone che vi operano (che anzi sono sicuramente ottime sotto tutti i profili, cominciando da coloro che le hanno dirette e le dirigono) ma per la carenza o la insufficienza degli strumenti normativi di cui dispone. E quindi se la si vuole realmente far funzionare, bisogna allora dotarla, non già di nuove persone, ma di poteri operativi che adesso non ha o ha in misura limitata, facendola diventare, piaccia o non piaccia, un “vertice” delle Procure nella materia e nelle materie date. Se no, non ha senso. Così come bisognerebbe avere il coraggio di ribadire, secondo quelli che peraltro sono gli stessi orientamenti che emergono in Europa (v. Raccomandazione REC (2000)19 del Comitato dei ministri sul ruolo del pubblico ministero nell'ordinamento penale) che la indipendenza dei singoli magistrati del pubblico ministero deve articolarsi in maniera diversa da quella dei giudici, da un lato, per garantire, se non la

⁴ Tra l'altro tale legge, che reca il n. 85 del 30 giugno 2009, consente di acquisire i dati genetici solo di tre categorie di persone: i condannati in via definitiva per un reato non colposo, gli arrestati in flagranza di reato e i sottoposti a custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari. La limitazione appare francamente assurda, oltre che, verosimilmente, costituzionalmente illegittima.

certezza del diritto (che è pura utopia), quanto meno una tendenziale uniformità di comportamento all'interno dello stesso ufficio e, possibilmente, anche di tutti gli uffici di Procura del distretto⁵ e, dall'altro, per evitare che, in occasione dei "vertici internazionali", l'Italia possa parlare con 26 voci (quanti sono i Procuratori distrettuali antimafia) assolutamente indipendenti l'una dall'altra.

3. Non posso poi tacere le mie perplessità di fronte ad atteggiamenti culturali (cui anche la giurisprudenza sia dei giudici di merito sia di cassazione si dimostrano, a mio avviso, spesso e talora inconsapevolmente, tutt'altro che insensibili) di sottovalutazione, se non addirittura di svilimento, di fatti di violenza politica che invece dovrebbero allarmare quanto mai, perché, come ha scritto Giancarlo Caselli in un suo recentissimo mirabile articolo, *"praticare illegalità e violenza per impedire ciò che è stato deciso secondo le regole della comunità nazionale ed europea significa porsi fuori della democrazia"* e *"se questa è democrazia, vanno riscritti i testi di diritto costituzionale"*. Sottoscrivo. Perché, fermo restando il doveroso rispetto per tutte le decisioni giudiziarie, ribadisco, come dicevo, tutte le mie perplessità per decisioni in cui, ad esempio, in relazione ad un articolo di legge si impiegano quasi trenta pagine (o giù di lì) per spiegare che dove nello stesso si trova la congiunzione "o" si deve leggere la congiunzione "e" (e questo per aumentare le condizioni necessarie per riconoscere la sussistenza della finalità di terrorismo di cui all'art. 270 *sexies* c.p.)⁶.
4. Analogamente, in materia di criminalità mafiosa e di infiltrazioni delle associazioni mafiose in ambiti territoriali diversi da quelli di origine, resto interdetto di fronte alle oscillazioni giurisprudenziali che si registrano addirittura a livello di Corte di Cassazione tra le varie sezioni e talora tra diversi collegi di una stessa sezione. Anche qui, per esemplificare, non è possibile che in alcune pronunce la c.d. *"mafia silente"* o, meglio, la *"associazione mafiosa silente"* resti impunita in Piemonte, in Liguria o in Lombardia perché, in buona sostanza, non è riuscita ancora ad operare o ad imporsi come nelle terre di origine (o è riuscita a nascondere le sue attività criminose) mentre in altre pronunce non è richiesta la esteriorizzazione concreta del metodo mafioso bastando la potenzialità e l'accertata disponibilità all'uso dello stesso. Val qui la pena di ribadire che in tanto la funzione di nomofilachia della Cassazione ha un senso in quanto sia univoca e non solo e non tanto non oscillante nel corso del tempo ma sempre identica nello stesso momento storico. La verità è che la Cassazione dovrebbe essere unica e non divisa in sezioni; ma per essere unica i ricorsi e i giudici dovrebbero essere pochi, anzi pochissimi. Come negli altri paesi in cui esiste una Corte con simili funzioni. Ma questo richiederebbe una revisione del sistema delle impugnazioni che è sempre all'ordine del giorno di tutti i governi e di tutte le maggioranze; ma che all'ordine del giorno si ferma, si arresta e non viene mai seriamente affrontato. Non lo si è affrontato neppure quando si è avuta la storica introduzione del nuovo codice di procedura penale nel 1988: e il non averlo fatto in quel momento è uno dei fattori alla base del fallimento della nuova procedura penale⁷.

⁵ Meglio ancora se ciò avvenisse per tutti gli uffici di Procura del territorio nazionale: ma mi rendo conto che questo è chieder troppo.

⁶ Frutto della medesima sottovalutazione e del medesimo svilimento mi pare la previsione, contenuta nella legge delega n. 67/2014 laddove prevede la depenalizzazione del reato di cui all'art. 633 c.p. (invasione di terreni o di edifici): la stessa significa infatti, in buona sostanza, il cedimento, di fatto, ai "centri sociali" dove notoriamente trovano ospitalità tra gli altri occupanti (tra cui possono fare proseliti) esponenti dei movimenti anarco-insurrezionalisti che certamente non si distinguono per il culto delle legalità.

⁷ In ogni caso, per ridurre il carico dell'appello molto gioverebbero alcune piccole riforme a costo zero: come quella dell'abolizione del divieto di *reformatio in peius* o di adeguata sanzione pecuniaria per le impugnazioni dichiarate inammissibili o manifestamente infondate (con un filtro di ammissibilità in appello del tipo di quello che attualmente opera presso la cassazione)..

5. Venendo adesso ai fatti più strettamente attinenti a casa nostra, ritengo imprescindibile una riflessione sullo stato della giustizia penale presso la nostra Corte di appello. Come è noto, è questo, da anni, il “*punctum dolens*” della situazione, certamente comune anche alle altre Corti, ma non per questo meno preoccupante. Specie perché in Piemonte fa da contraltare alla situazione che si constata per quanto riguarda la giustizia civile. Orbene, la pendenza di processi penali presso la Corte di appello di Torino, al 30 giugno 2014 è risultata essere di 22016 procedimenti mentre al 30 giugno 2013 era di 21216 (con un incremento quindi di 800 unità); nell’ultimo anno i procedimenti esauriti sono stati 5735 mentre nell’anno precedente erano stati 4490 (quindi con un incremento di “produzione” di ben 1245 procedimenti); peraltro i casi di esaurimento per prescrizione del reato sono passati da 1072 a 1902 (quindi 830 in più nell’ultimo anno); mentre i procedimenti sopravvenuti sono passati da 5062 a 6535 (con un aumento quindi di 1473 unità). Lungi da me l’idea di dare alle statistiche (che spesso sono pure sbagliate e che in particolare in quest’anno si sono in alcune sedi rivelate sbagliatissime a causa del pessimo sistema di funzionamento – là dove è stato adottato – del nuovo sistema SICP⁸) un valore assoluto; ancor meno mi sfiora l’idea di mettere tutti i procedimenti sullo stesso piano ben sapendo che la “qualità” dei processi conta ben più della loro quantità e che la Corte di appello di Torino ha saputo definire ed in tempi straordinariamente brevi anche processi di enorme complessità quali non si sono avuti da nessun’altra parte di Italia (processi ETERNIT, THYSSEN KRUPP, MINOTAURO, ALBACHIARA, COLPO DI CODA, MAGNIS, CUTRI’ ma ne potrei citare molti altri meno noti al grande pubblico ma non per questo meno difficili e delicati); e pur tuttavia queste cifre qualche cosa vogliono pur dire, anche perché tra i 22.000 processi in attesa del giudizio di 2° grado ve ne sono di quelli riguardanti reati assolutamente non bagatellari, tra cui processi in cui gli imputati hanno anche sofferto periodi non indifferenti di custodia cautelare in carcere (e che quindi sono forieri di condanne ad un equo indennizzo per ingiusta detenzione). Insomma, molti di questi processi non hanno ad oggetto bazzecole. Che cosa si ricava allora dalle cifre? Che la pendenza non accenna a diminuire ed anzi aumenta nonostante il massimo impegno dei magistrati della Corte; e che purtroppo non solo la pendenza non accenna a diminuire ma anzi aumentano i casi di definizione del procedimento per intervenuta prescrizione dei reati (su di un incremento di produzione definitiva di 1245 unità ben 830 derivano dalle declaratorie di prescrizione). Tenendo conto che (prescrizioni comprese) le capacità di produzione della Corte non raggiungono (e non possono raggiungere) le seimila unità, ne deriva che, considerando comunque fisiologico un “ritardo” di circa un anno – perché la durata di un anno per il grado di appello è, tutto sommato, accettabile – si ha un ritardo “patologico” di circa 3 anni (essendo quattro gli anni che – a sopravvenienza zero – ci vorrebbero per eliminare l’arretrato): il che è già di per sé drammatico ma lo diventa ancor di più se si considera che addirittura più del 30 % della produzione della Corte è rappresentato da declaratorie di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Ma vi è di più. Nella sua pregevolissima relazione del 20 ottobre scorso il Procuratore della Repubblica di Torino riferisce di aver “*acquisito dati statistici da*

⁸ Al riguardo il dr. Francesco SALUZZO, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Novara ha inviato al sottoscritto una nota composta da 4 pagine “di fuoco” fornendo alcuni dei dati più significativi della assoluta disfunzione del sistema, auspicando che i dati riportati dalle statistiche prodotte dal nuovo sistema non vengano presi in nessuna considerazione “*perché se letti in sede centrale da chi non ha neppure la più vaga idea di quale inutile e dispendiosa impresa si sia attuata introducendo SICP e costringendo gli uffici ad utilizzarli, potrebbero essere presi per vero e far nascere l’idea di un ufficio (il mio) nel quale praticamente non si produce nulla e poco o nulla si è prodotto negli anni trascorsi*”. Rilievi analoghi, seppure espressi in modo meno tagliente e più conciliativo, mi sono stati formulati da tutti gli altri Procuratori del sistema che lo hanno in uso e tutti mi hanno dato mandato di esprimere questa doglianza in occasione del mio intervento alla Cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario: non per nulla il Tribunale e la Procura di Torino, giustamente allarmati dalle “confidenze” ricevute dai colleghi del distretto, si sono rifiutati di utilizzarlo fino a che non ne siano eliminate le criticità. E con questo spero di aver assolto al mio mandato.

cui risulta che nel periodo 1/7/2009-30 giugno 2014 (oggetto della appena conclusa ispezione ministeriale) la Procura della Repubblica di Torino ha formulato ben 46.380 richieste di archiviazione per estinzione dei reati a seguito di intervenuta prescrizione relativamente a fascicoli iscritti a mod. 21 (su 173.472 NR iscritte a mod. 21, sicchè le richieste di archiviazione per questa ragione ammontano a quasi il 27% del totale delle iscrizioni)⁹ e 2451 per fascicoli a carico di ignoti¹⁰. Che significa tutto questo? Che, se la Procura della Repubblica di Torino non avesse adottato quei famosi provvedimenti che hanno determinato le 46.380 richieste di archiviazione per prescrizione nell'arco di cinque anni (quindi 9276 all'anno), i ritardi nella trattazione dei processi in primo grado¹⁰ ed in corte di appello sarebbero infinitamente superiori, come infinitamente superiore sarebbe adesso l'arretrato in Corte. Si tenga presente che, dal punto di vista della efficienza complessiva del sistema, la declaratoria di prescrizione in grado di appello è infinitamente più grave della stessa declaratoria nelle fasi e nei gradi precedenti: perché significa che nelle fasi e nei gradi precedenti si è lavorato inutilmente, che pubblici ministeri, giudici, personale amministrativo e polizia giudiziaria hanno lavorato "a vuoto", hanno inconsapevolmente svolto il ruolo di Penelope (ma Penelope lo faceva apposta); che meglio avrebbero fatto a non cominciare neppure a trattare quei procedimenti e dedicarsi ad altri e ad altro (perché sicuramente il lavoro non manca). Orbene. Il lavorare a vuoto è un lusso che l'amministrazione della giustizia non può permettersi. A questo discorso si può opporre che, paradossalmente, proprio il fatto che tanti procedimenti siano caduti in prescrizione, ha permesso agli altri di andare avanti e soprattutto di far andare avanti in tempi ragionevoli quelli più importanti. Insomma la prescrizione avrebbe avuto la fondamentale funzione che, durante i cinquanta anni della prima repubblica, avevano svolto i ricorrenti provvedimenti di amnistia ed indulto: la funzione di svuotare gli armadi. Ma è evidente che, come con andavano bene i ricorrenti provvedimenti di amnistia ed indulto, parimenti non vanno bene le migliaia di declaratorie di estinzione del reato per intervenuta prescrizione soprattutto quando finiscono per colpire procedimenti e reati di notevole rilevanza e anche talora di enorme impatto mediatico. E' chiaro che in tutto questo c'è qualche cosa che non va e che quindi la situazione va risolta: ma va risolta (cosa che si può e si deve fare, anche nel rispetto e con l'osservanza del principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale) nell'unico modo possibile e cioè, da un lato, facendo un completo esauriente e trasparente monitoraggio dello stato dell'arte e, dall'altro, istituendo, sulla base dello stesso, un "tavolo operativo di lavoro" (chiamiamolo così) che veda contemporaneamente impegnati tutti gli operatori interessati e quindi anche rappresentanti sia del foro, che nella nostra sede è sempre stato - sotto questo profilo e cioè sotto il profilo della efficienza del sistema - estremamente collaborativo: ed è doveroso darne pubblicamente atto) sia della magistratura onoraria (che troppo spesso è stata negletta, se non addirittura avversata, e che invece è essenziale, a mio avviso, per l'efficienza complessiva del sistema) sia del personale amministrativo sia di primo che di secondo grado, nella consapevolezza che i problemi possono essere risolti solo se ciascuno rinuncia a coltivare il "suo" orticello e cioè il segmento di processo che lo vede direttamente impegnato e si ragiona, da parte di tutti, in termini di efficienza globale del servizio, avendo di mira tutto l'iter processuale e non solo la parte di stretta competenza di ciascuno. Intendiamoci: non intendo con questo minimamente sposare, per l'esercizio della funzione giurisdizionale, una concezione

⁹ Tali dati sono il frutto dei provvedimenti adottati nel 2007 dal sottoscritto con la nota "circolare" post indulto del 2006 e dei successivi provvedimenti di postergazione adottati dal successivo Procuratore della Repubblica dr. Giancarlo CASELLI.

¹⁰ Val la pena di sottolineare, in proposito, come il presidente del Tribunale di Torino, dott. Francesco Gianfrotta, abbia pubblicamente gettato l'allarme per il Tribunale di Torino: "Il carico penale si sta rivelando sempre meno sostenibile. Lo dimostrano il numero elevato delle prescrizioni, il numero elevatissimo delle pendenze in appello e **soprattutto l'allungamento dei tempi di fissazione in primo grado**", con processi anche di notevole impatto sia giudiziario che mediatico (come quello c.d. dei "forconi") fissati a fine 2017 o addirittura nel 2018.

aziendalistica, ma certo è che, sotto il profilo della “*produzione*”, il processo penale implica una lunga e complessa catena di montaggio, il cui prodotto finale rappresenta il risultato del lavoro di tutti: con l’ovvia conseguenza che è necessaria una organizzazione che tenga in debita considerazione il lavoro di tutti e di ciascuno, senza cedimenti alla tentazione di limitarsi a “passare il cerino” ad altri, ma con piena assunzione di responsabilità da parte di ciascuno, in vista di un obiettivo finale che deve essere parimenti comune a tutti e a ciascuno.

6. Questo discorso conduce a qualche considerazione sulla disciplina dell’istituto della “*prescrizione*” che, come è noto, rappresenta uno dei “*nodi*” del nostro sistema penale e non per nulla si trova al centro del dibattito pubblico. Tant’è che francamente pensavo che una delle prime (se non la prima) riforme del Governo Renzi (che entro il mese di giugno del 2014 avrebbe dovuto risolvere i problemi della giustizia), sarebbe stato proprio quella relativa alla prescrizione, visto che quella della 2005 (la famosa legge ex Cirielli) è stata unanimemente condannata ed additata al pubblico ludibrio, persino dal suo autore: tant’è che credo passerà alla storia come l’unica legge che è stata e viene indicata come legge di un *ex*. Perché è stata oggetto di azione di disconoscimento di paternità: il padre non c’è più. E non si è fatta avanti neppure la madre. E’ una legge figlia di...N.N. per entrambi i genitori (il genitore A e il genitore B). No: nelle priorità del governo non era questa la prima riforma da varare nei cento giorni (poi diventati mille). La prima riforma è stata quella che ha brutalmente e malamente ridotto le ferie dei magistrati: ed è stata riforma che, non solo e non tanto per i contenuti¹¹, ma per il modo in cui è stata attuata, addirittura con decreto legge, e per i commenti sprezzanti che la hanno accompagnata, “*ancor ci offende*”. Evidentemente il Presidente del Consiglio non ha trovato niente di meglio che ispirarsi al personaggio di Napoleone della *La fattoria degli animali* di orwelliana memoria, che aveva scoperto, per tutti i problemi della vita, il grande rimedio: lavorare (anzi: far lavorare, gli altri) di più. Fino a farli crepare dalla fatica, come il cavallo Gondrano, morto sul lavoro senza riconoscimenti pensionistici e senza neppure una dignitosa e onorata sepoltura. Ecco. Il primo grande rimedio del nuovo governo è consistito nel costringere i magistrati a lavorare di più magari nella prospettiva, sicuramente non nell’auspicio, che facciano la stessa fine di Gondrano (morire sul lavoro¹²). Come se la colpa principale del dissesto dell’amministrazione della giustizia fosse della scarsa operosità dei magistrati (per questo si è adottato quel decreto legge che, per costituzione, il Governo può emanare solo “*in casi straordinari di necessità e di urgenza*”) quando invece è ormai da anni pacifico non solo che la produttività degli apparati giudiziari italiani, secondo un’indagine effettuata dalla Commissione europea per l’efficienza della giustizia, è tra le più alte (mi pare che siamo al 2° o al massimo al 3° posto) tra i 48 stati membri del Consiglio d’Europa ma anche che il sistema disciplinare italiano è di gran lunga il più severo del mondo e non teme confronti con quelli di ogni altra pubblica amministrazione (fino a diventare in certi casi, a mio avviso e specie in materia di ritardi nel deposito dei provvedimenti, addirittura irragionevole e persino controproducente). Intendiamoci: sono personalmente convinto che ciascuno di noi può cercare di dare di più, sotto tutti i profili, sia della quantità sia della qualità: ma l’essere esposti alla gogna del decreto legge sotto l’accusa anzi la implicita condanna di

¹¹ Che ci potrebbero anche stare, con qualche piccolo corollario, magari conseguibile a livello di giurisprudenza della Corte di Cassazione, diretto ad impedire che durante il periodo feriale si debba comunque “lavorare” come adesso spesso succede per depositare in termini i provvedimenti.

¹² Da noi è capitato proprio così: il collega Federico De Rosa a cui abbiamo dedicato anche un’ala della nostra biblioteca è stato trovato morto mentre, in periodo feriale (pieno agosto), stava trascorrendo le sue ferie scrivendo la motivazione di una ponderosa sentenza su un grosso caso di peculato commesso da un alto ufficiale appartenente alle Forze dell’ordine.

scansafatiche francamente ci sembra superare i confini del doveroso rispetto tra organi istituzionali.

7. Tornando all'istituto della prescrizione, comunemente si riconoscono allo stesso i seguenti fondamenti¹³: da un lato, il trascorrere del tempo dopo la commissione del fatto di reato affievolisce fino ad estinguere l'interesse dello Stato alla repressione e "*sconsiglia dall'aprire processi e dal celebrare giudizi quando sogliono essere ormai disperse o esaurite le fonti delle prove*" (così Relazione ministeriale sul progetto del 1887)¹⁴, dall'altro il "*principio di libertà e di tutela dell'innocenza...non consente di mantenere indefinitamente un cittadino sotto un'imputazione delittuosa*" (stessa Relazione citata). Se queste sono le giustificazioni dell'istituto, è evidente che, sotto il primo aspetto, la prescrizione ha senso se il tempo trascorre senza che il pubblico ministero, non importa per quale ragione, non esercita l'azione penale; e quindi non ha più ragion d'essere dopo che il pubblico ministero la ha invece esercitata; perché proprio quell'esercizio dimostra la permanenza dell'interesse punitivo dello Stato ed allora la prescrizione non dovrebbe più poter operare (o, quanto meno, non dovrebbe più operare dopo la sentenza di condanna dell'imputato in primo grado¹⁵); sotto il secondo profilo, che in buona sostanza esprime l'esigenza di non tenere una persona sulla graticola del processo senza arrivare alla conclusione in tempi ragionevoli, è evidente che non ha senso far decorrere la prescrizione non dal momento in cui l'imputato è venuto a conoscenza del procedimento a suo carico (che è il momento in cui comincia a salire "*sulla graticola*") ma dal momento della commissione del reato quasi che la prescrizione rappresentasse non già un interesse dello Stato a non attivarsi più in relazione a fatti troppo risalenti nel tempo ma un diritto soggettivo del colpevole all'impunità trascorso un certo periodo di tempo dalla commissione del fatto: cosa che invece non è. Perché non c'è un diritto (sia pure condizionato) all'impunità ma caso mai vi sarebbe il diritto opposto e cioè quello di avere il giudizio e di averlo in tempi ragionevoli (ed è per questo che, a seguito di un intervento della Corte costituzionale del 1990, si è previsto che l'imputato possa rinunciare alla prescrizione). La revisione del momento iniziale della decorrenza della prescrizione (quanto meno, dal momento della iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. se non, come sarebbe più logico, dal momento della conoscenza della esistenza del procedimento da parte dell'indagato che sarebbe la soluzione più logica) è tanto più fondamentale in quanto notoriamente tutta una serie di reati (in particolare quelli fiscali e quelli costituenti la gran

¹³ In un recente scritto, Piercamillo Davigo, dopo aver sottolineato che trattasi di istituto che esiste in quasi tutti gli Stati (sicché, dico io, abolirlo del tutto non è assolutamente ragionevole) così si esprime sui fondamenti dello stesso: "*le ragioni della prescrizione sono molteplici, ma quelle prevalenti sono la necessità di dare certezza ai rapporti giuridici e di evitare processi in cui la prova sia diventata particolarmente difficoltosa.- Se definiamo la prova come la traccia che un fatto lascia nelle cose o nella memoria degli esseri umani, è evidente che il passare del tempo disperde tali tracce. - Inoltre si ritiene che il passare del tempo faccia venir meno l'interesse a punire la condotta vietata, che non abbia senso una pena finalizzata alla rieducazione inflitta a distanza di troppo tempo e che, infine, la prescrizione assicuri il diritto dell'imputato alla ragionevole durata del processo*".

¹⁴ Nella Relazione ministeriale sul progetto del codice penale attualmente vigente si legge in proposito: "*Il rigido principio di attuazione della giustizia, per cui al delitto dovrebbe seguire, in ogni caso, la pena, non tollererebbe idealmente ostacolo o deroga alcuna: tanto meno quello che si concreta nel solo decorso del tempo. Tuttavia io non ho creduto di accedere ad una concezione così rigida. Sarebbe andare contro una legge inesorabile di natura disconoscere tale azione corroditrice del tempo; anche considerare il rapporto giuridico penale fra quelli, in verità rari, che l'ordinamento giuridico sottrae all'influenza estintiva del tempo. Data la natura squisitamente pubblicistica di tale rapporto, il problema consiste nel non eccedere nella valutazione di questo elemento naturale e nel non largheggiare nell'ammissione di questa causa di estinzione*"

¹⁵ Ed infatti, con la sentenza di condanna di primo grado, l'imputato il "suo" giudizio lo ha ricevuto; quindi non può più dirsi in attesa di giudizio perché lo ha già avuto. Solo che quel giudizio non gli piace; e quindi ne vuole un altro con esito diverso. Ma allora è lui che causa il "ritardo" e l' "attesa": e allora non è giusto che sia lui a beneficiare di questa attesa e di questo ritardo non tanto per avere il secondo giudizio ma per sottrarsi a qualsiasi giudizio: il primo, il secondo e magari il terzo.

parte del c.d. diritto penale dell'economia, per non parlare di quelli di corruzione) può emergere solo dopo un notevole periodo di tempo, talora di anni, dalla commissione del reato. Se si adottassero questi due, relativamente semplici, correttivi (diversa decorrenza della prescrizione; limite di durata della prescrizione, per i casi di sentenza di condanna in primo grado, alla data della sentenza stessa) ecco che probabilmente si ridurrebbero in modo consistente le impugnazioni, venendo meno l'interesse dell'imputato colpevole alla impugnazione della sentenza nel tentativo di guadagnare la prescrizione ed essendovi anzi l'interesse a non allungare i tempi non foss'altro per non sostenere ulteriori spese per la difesa.

8. Come ho detto, gli uffici giudiziari non possono permettersi il lusso di lavorare a vuoto, inutilmente, senza costrutto. Eppure è quello che rischia di verificarsi in altro fondamentale settore che è quello della lotta alla criminalità, soprattutto mafiosa e organizzata, attraverso l'aggressione ai patrimoni di illecita o sospetta provenienza. Come credo tutti sappiate, la Procura della Repubblica di Torino, gli uffici giudicanti torinesi di primo e di secondo grado, con il sostegno, l'avallo, la cooperazione della Procura nazionale antimafia si sono impegnati e si stanno impegnando da anni nel contrasto della criminalità non solo sul piano delle sanzioni penali personali previste dal nostro ordinamento ma anche su quello del sequestro e della confisca dei patrimoni mafiosi o comunque illeciti. Nella convinzione che spesso tali misure siano in realtà addirittura più afflittive delle prime e quindi abbiano addirittura più effetto deterrente perché la caratura criminale di un boss mafioso non è affatto intaccata dal suo arresto e dalla sua detenzione; ma dalla perdita del suo patrimonio e delle sue disponibilità economiche sì. Un boss senza patrimonio non è più un boss; non conta più. Un boss in carcere continua invece a contare, eccome. Ne deriva che la lotta ai patrimoni è fondamentale per l'opera di contrasto della criminalità mafiosa e organizzata. Ed invece, che succede? Succede che, come si legge, nella relazione del dr. Antonio Patrono, magistrato della Procura nazionale antimafia delegato per il collegamento con la Direzione distrettuale antimafia del Piemonte e della Valle di Aosta, *“la DDA di Torino, con una verifica completa a partire dall'anno 2011, ha accertato che praticamente tutti i beni immobili sequestrati e/o confiscati in sede di misure di prevenzione rimangono nel possesso dei propositi/prevenuti (e/o dei loro congiunti), e ciò anche allorché costoro siano portatori di pericolosità qualificata di tipo mafioso e i provvedimenti di confisca siano definitivi...in parole povere, tutto il lavoro che è stato svolto in questo settore nel distretto dal 2011 ad oggi da polizia giudiziaria, pubblici ministeri ed organi giudicanti è stato di fatto finora vano perché, qualche che sia stato l'esito della procedura di prevenzione, i personaggi che l'hanno subita continuano ad avere la disponibilità dei beni loro sequestrati o confiscati, addirittura con provvedimenti passati in giudicato”*. La Procura della Repubblica di Torino ha meritoriamente avviato fin dai mesi scorsi specifiche e mirate indagini per scoprire come ciò possa essere accaduto ed accada; certo è che tale indagine è stata dalla Procura nazionale antimafia estesa al territorio nazionale dove – pare – si registri lo stesso identico fenomeno anche per quanto riguarda i patrimoni sequestrati e confiscati non a seguito del procedimento di prevenzione ma nell'ambito di ordinari giudizi di cognizione penale. Certamente, l'impressione che se ne ricava è quella di un sistema allo sbando, che frana da tutte le parti, nel senso che il riuscire a ripristinare la legalità, specie nei confronti delle grosse organizzazioni mafiose e organizzate, anche laddove le responsabilità sono state

accertate addirittura con decisioni passate in giudicato¹⁶, è impresa non da poco, quasi impossibile.

9. Ma c'è di più e di peggio. Un collega mi ha segnalato (confesso che, nel profluvio torrenziale di sempre nuovi provvedimenti legislativi, la cosa mi era sfuggita) il decreto legge n. 1 del 2015 (contenente “*disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto*”) che contiene una disposizione francamente incredibile, se purtroppo non fosse vera, secondo cui “*le condotte poste in essere in attuazione del piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del Commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro*”. Commenta il collega: “*Un simile salvacondotto non si è visto nel periodo del terrorismo, non si è visto con i Governi precedenti...ricorda il romanzo 'I tre moschettieri': il Cardinale consegnava alla perfida Milady (incaricata di un'azione politica delittuosa) una lettera salvacondotto nella quale si diceva – più o meno – che 'il latore della presente ha fatto quel che ha fatto per gli interessi dello Stato': tale lettera era l'esemplificazione dell'Assolutismo, cioè dello Stato che non tollera controlli*”. Ha ragione il collega. Questo decreto è indegno di uno Stato democratico, è indegno di uno Stato di diritto. Rappresenta solo l'insofferenza di ogni controllo da parte di qualsiasi magistrato. E' un atto di...liberazione dall'intera magistratura. Nessun magistrato deve poter intervenire!
10. Per converso, per i nostri governanti, è la stessa magistratura che non solo deve essere messa sotto controllo ma deve essere “**neutralizzata**” e “**paralizzata**” o meglio “**intimidita**” in qualche modo. Ed uno dei modi è rappresentato dalla nuova legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Pessima legge, che falsamente si dice essere imposta dall'Europa. Niente di più falso. La giustizia europea (Corte di giustizia europea sez. III, sentenza 24 novembre 2011 in c. 379/10) ha ritenuto che “*escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unione (e solo del diritto dell'unione: e non di qualsiasi diritto) imputabile ad un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o di valutazione di fatti e prove effettuate dall'organo giurisdizionale medesimo, e limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 117/88, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado*”. Ho riportato il testo integrale del dispositivo della sentenza della Corte per evidenziare che nella stessa si parla di responsabilità dello Stato e non dei giudici e si afferma il principio che lo Stato, indipendentemente dalla responsabilità e dal titolo di responsabilità dei giudici, deve rispondere dei danni ingiustamente cagionati ai singoli nell'esercizio della funzione giurisdizionale quando ciò dipenda comunque da violazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di

¹⁶ Vero è che, a seguito di alcune sentenze della Corte costituzionale (la n. 32 del 2014 in particolare), di alcune modifiche legislative (art. 625-ter c.p.p. introdotto dalla legge 28 aprile 2014 n. 67) e di alcune decisioni della Corte di cassazione (v. in particolare la sentenza delle Sezioni unite, 29 maggio -dep. 14 ottobre 2014, Gatto) lo stesso istituto giudicato è entrato in profonda crisi, tanto da far presagire ulteriori decessi. Uno dei quali già si è concretamente verificato a seguito di una pronuncia di un giudice di merito che, in sede di incidente di esecuzione, ha disposto la restituzione al coniuge di un noto camorrista di un intero patrimonio immobiliare di enorme valore, dopo che altri precedenti ed identici incidenti di esecuzione erano stati respinti. Ma, non essendovi limiti per la possibilità di proporre incidenti di esecuzione, capita che a forza di insistere qualche cosa poi la si ottenga: senza che il Procuratore generale possa far niente essendogli inibita qualsiasi forma di impugnazione al riguardo.

ultimo grado; ma nulla dice sulla responsabilità dei giudici né nei confronti dei soggetti danneggiati né nei confronti dello Stato. Quindi la giurisprudenza europea non c'entra nulla con la nuova disciplina che si vuole introdurre e che, così come è stata formulata, indurrà sempre più il giudice a cercare di premunirsi con la tecnica del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea ai sensi dell'art. 267 terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea¹⁷. Con la conseguenza di intasare di ricorsi la Corte europea e di allungare a dismisura i tempi del processo: salvo poi lamentarsi della non ragionevole durata dello stesso. Orbene, tale legge allarga a dismisura l'ambito della responsabilità civile del giudice, sia ampliando i danni risarcibili estendendola anche ai danni non patrimoniali non derivanti da privazione della libertà personale (e, sembrerebbe, anche non derivanti da reato: così da introdurre una responsabilità civile del magistrato diversa e maggiore di quella prevista per tutti gli altri consociati) sia estendendo in maniera inaccettabile la nozione di 'colpa grave' da ravvisarsi anche nel caso di contrasto dell'atto e della pronuncia con "*l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea*": Corte che viene quindi trasformata da questa legge (se verrà approvata) da fonte di conoscenza e fonte di produzione del diritto. Effetto finora non riconosciuto da noi neppure alle sentenze della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Cassazione. Con buona pace della indipendenza del giudice (nella interpretazione della legge) e della sovranità dello Stato nazionale, il quale in buona sostanza cerca di tutelarsi (nella comunità internazionale) dietro l'usbergo rappresentato dai suoi giudici, a costo di...mandarli al macello (delle persone a cui non piacciono).

11. Grandi aspettative, per risolvere il problema dei procedimenti che adesso cadono in prescrizione, vengono riposte dal nuovo Governo nella introduzione dell'istituto della archiviazione e del proscioglimento "*per particolare tenuità del fatto*". Si confida infatti che attraverso questa formula possa essere oggetto addirittura di archiviazione una notevole parte di reati oggetto di giudizio, con ciò risolvendosi anche, in certa misura, il problema dei criteri di priorità. Attualmente si conosce solo la prima bozza del decreto legislativo che dovrebbe introdurre tale novità nell'ordinamento ed è difficile formulare dei pronostici circa l'evoluzione futura. Due cose però possono tranquillamente dirsi fin da ora. La prima è che nella sostanza l'istituto appare valido, anche se la formulazione della prima bozza necessita di alcune correzioni dirette ad evitare soverchi problemi interpretativi addirittura in relazione ai limiti di pena dei reati per cui tale istituto va applicato; la seconda è che, se i magistrati non riusciranno ad adottare nella prassi quotidiana dei chiari, corretti ed uniformi criteri di applicazione dell'istituto, si rischia, da un lato, il caos, dall'altro, di sconfinare nel ben diverso e inammissibile (nel nostro ordinamento) istituto dell'esercizio discrezionale dell'azione penale. E' quindi assolutamente necessario che, nell'ambito della sacra indipendenza degli organi giudicanti e requirenti, si ricerchino con umiltà delle linee di azione condivise almeno all'interno dello stesso distretto per evitare che per la stessa condotta in una sede si archivi e in un'altra no (per non parlare poi delle eventuali disparità di trattamento da giudice a giudice e da pubblico ministero a pubblico ministero nell'ambito del medesimo ufficio: eventualità che spero il buon senso e la buona volontà dei magistrati riuscirà a scongiurare). Poiché peraltro, come dicevo, l'uniformità va ricercata ed assicurata, quanto meno, nell'ambito dello stesso distretto (perché la Corte di appello giudica in secondo grado ed è l'ultimo giudice di merito sulle sentenze pronunciate nell'intero distretto) e poiché, per legge (art. 6 d.lgs. 106/2006), il Procuratore generale ha, tra gli altri compiti, anche quello di "*verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo*", ecco che pare assolutamente

¹⁷ Infatti è previsto che "*ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea...si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267...*"

incongrua una normativa che non preveda nessuna possibilità di intervento da parte del Procuratore generale, né sotto il profilo della impugnazione¹⁸ né sotto quello della avocazione, nemmeno in caso di opposizione da parte dell'imputato o della persona offesa. Prima di concludere sull'argomento mi corre però l'obbligo di segnalare l'enorme aggravio di lavoro che il nuovo istituto comporterà per il personale amministrativo degli uffici giudiziari, se verrà mantenuto nelle sue attuali linee il testo della bozza predisposta dal Governo. Ed infatti alla lettera b) dell'articolo 2 si prevede che il pubblico ministero, quando richiede l'archiviazione "*per particolare tenuità del fatto*", debba dare avviso non solo alla persona offesa ma anche all'indagato di tale richiesta, comunicando loro che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione censurando nel "merito" la richiesta di archiviazione. Ora, a prescindere dal fatto che bisognerà poi provvedere ad armonizzare questa disciplina con quella vigente per l'analogo istituto previsto per i reati di competenza del giudice di pace¹⁹, è evidente l'aggravio che ne deriverà per il personale amministrativo degli uffici di Procura, caricato di questo nuovo incombente, che sarà tanto più pesante quanto più frequente sarà il ricorso, da parte del magistrato, a questa formula conclusiva. Non vorrei allora che, nella pratica quotidiana, queste incombenze riservate al personale amministrativo finissero per disincentivare i magistrati dal ricorrere al suddetto strumento deflattivo, che invece va sicuramente incoraggiato. Non può infatti sottacersi che uno dei nodi più grossi della amministrazione della giustizia è rappresentato dalla assoluta insufficienza dell'organico del personale amministrativo, sempre più ridotto e sempre più scoraggiato e disamorato dalle iniziative (o dalla mancanza di iniziative) che lo riguardano (oltre che dall'assolutamente inadeguato trattamento economico); con la conseguenza che i magistrati sono spesso costretti ad adottare determinate soluzioni o interpretazioni in materia processuale non sulla base di eccelse, fondamentali e magari pure fondate considerazioni di stretto diritto processuale penale o ordinamentale (e cioè di ordinamento giudiziario) ma tenendo in considerazione, come principale criterio interpretativo, delle ricadute sul carico di lavoro della struttura amministrativa dell'ufficio.

12. Al riguardo, sono perfettamente note al sottoscritto le buone anzi le ottime intenzioni di operare finalmente quella "mobilità" all'interno della pubblica amministrazione che permetterebbe di utilizzare personale proveniente da altre istituzioni (e debbo riconoscere che le istituzioni locali al riguardo si sono dimostrate sempre, o quasi sempre, sensibili) e non può che accogliersi con soddisfazione il bando promulgato dal Ministero per il passaggio di 1031 dipendenti da altre amministrazioni a quella della giustizia. Ma, rapportato alle necessità, anche questo bando appare largamente insufficiente a colmare i vuoti, anche perché, come ha detto il Ministro nel suo intervento alla Camera del 19 gennaio scorso, vi è "*il rammarico a non essere riuscito a trovare ancora una riposta compiuta*" al fondamentale problema del "*reperimento delle risorse necessarie per il riconoscimento delle competenze maturate e del fondamentale ruolo svolto dal personale di ruolo del servizio giustizia*". Vi è da dire che la mancata risoluzione di questo problema sta tra l'altro determinando l'anticipato pensionamento di un non indifferente numero di personale amministrativo che sta andando in quiescenza appena possibile anche per i timori collegati a quel che, con questi chiari di luna, potrà succedere in futuro per quanto riguarda il

¹⁸ Al riguardo non posso fare a meno di sottolineare come la legge affidi ai Procuratori generali della Corte di appello dei compiti immani ed incommensurabili, posto che, ove riuscissero in quel che la normativa pretenderebbe da loro, i Procuratori generali riuscirebbero ad assicurare niente meno che la "*certezza del diritto*" quanto meno nell'esercizio dell'azione penale; ma poi non fornisce loro nessun concreto strumento per raggiungere lo scopo, in quanto i decreti di archiviazione sono inoppugnabili e sono inoppugnabili (dalla Procura generale) pure le decisioni sugli incidenti di esecuzione pronunciate dagli organi giudicanti di primo grado.

¹⁹ Dove addirittura è assurdamente riconosciuto alla persona offesa il diritto ad una sorta di veto alla conclusione del procedimento con questa formula.

trattamento pensionistico e per un progressivo disamoramento per una professione che non offre alcuna gratificazione (men che mai economica) e richiede sempre maggiori prestazioni sia di adeguamento professionale sia di ulteriori incombenze. Devesi poi aggiungere che già l'organico teorico rispetto a cui commisurare le vacanze del personale amministrativo era stato ridotto, tra il 2007 ed il 2001, di un buon numero di unità si da ridurre le vacanze non riempiendo ma sopprimendo i posti in organico. Valga il seguente esempio per quanto riguarda i posti del personale amministrativo degli uffici di procura del distretto; nel 2007 le unità di personale in Piemonte e Valle d'Aosta erano 656; nel 2011 sono scese a 614 (42 in meno); nel 2013 con l'accorpamento sono state fatte risalire a 637 (23 in più rispetto al 2001 ma sempre 19 in meno rispetto al 2007); le effettive coperture allo stato attuale sono di 562 (75 in meno rispetto all'organico). Con il bando in questione si pensa di coprirne 19. Resta un vuoto, nelle sole Procure, di 56 unità²⁰. E intanto, come ho detto, il personale scappa.

13. Il settore in cui il Governo ritiene di poter vantare i maggiori successi è quello dello svuotamento delle carceri²¹. Nel già citato intervento il Ministro rende noto che al 31 dicembre 2014 i detenuti presenti nelle carceri italiane erano 53623, dato ormai stabilizzato da qualche mese; a dicembre del 2013 erano 62.536, mentre al momento della condanna da parte della corte europea (sentenza Torreggiani) erano oltre 66.000 e nel corso del 2010 si erano registrate quasi 70.000 presenze²². Aggiunge il ministro: *“Chiedo a questo parlamento di guardare con attenzione al combinato disposto di questi dati. Siano riusciti, infatti, a superare l'emergenza senza ridurre in maniera sensibile il numero complessivo dei soggetti trattati, tra carcere e misure alternative. Al decrescere dei primi si è accompagnato il contestuale aumento dei secondi, mantenendo stabile il numero complessivo. Dico questo per rispondere con i numeri a chi ha più volte parlato di indulti mascherati: Questi numeri ci dicono altro. Non abbiamo rinunciato alla sanzione penale, abbiamo semplicemente applicato una diversa sanzione”*. Confesso che in questo modo di ragionare del ministro mi ci ritrovo poco. Il problema non è quello di sostituire una sanzione penale con un'altra: il problema è di vedere se le due sanzioni (quella carceraria e quella sostitutiva) hanno la medesima efficacia deterrente sia speciale (e cioè nei confronti del condannato) sia generale (nei confronti della generalità dei consociati). Se la risposta alla domanda fosse nel primo senso si dovrebbe concludere che la sostituzione comporta il pagamento di un prezzo sul versante della sicurezza dei cittadini (perché significherebbe in

²⁰ Segnalo, in proposito, a puro titolo di esempio, che la Procura della Repubblica di Torino ha operanti 213 unità su di un organico teorico di 245 (percentuale di scopertura del 13%) e non ha ottenuto neppure un elemento; la Procura della Repubblica di Ivrea aveva una scopertura di oltre il 50 % che si riduce, per effetto delle nuove assegnazioni, a circa il 31%.

²¹ Se è consentita una battuta, pare che il massimo obiettivo del Governo, per quanto riguarda la giustizia penale, sia non tanto quello di debellare la criminalità, ma di svuotare le carceri. E per ottenere più facilmente lo scopo, si è pensato bene di affiancare lo svuotamento carcerario con quello degli uffici giudiziari, si da garantire in qualche modo il risultato.. Ed infatti, per effetto delle nuove norme sul pensionamento dei magistrati, nell'anno in corso saranno collocati a riposo anticipatamente (rispetto a quel che sarebbe accaduto con la normativa precedente) oltre 400 magistrati. Se questo avvenisse in epoca di sovraffollamento degli uffici giudiziari o con moltitudini di nuovi magistrati che premono alla porta, nulla da dire: ma già vi è una scopertura di organico di circa 1000 magistrati su un corpo di soli 10.000 (e quindi del 10 %). Aggiungerne, d'un colpo solo, oltre 400 pare al sottoscritto pura follia.

²² Il Ministro attribuisce poi particolare rilievo alla *“diminuzione del numero dei detenuti stranieri, anche grazie al forte impulso derivanti dagli accordi internazionali per agevolare l'esecuzione della pena nel Paese di provenienza*. Ora, non vi è dubbio che vi sia stato, da parte del Ministro, questo forte, anzi fortissimo impulso; tant'è che le Procure della Repubblica e le Procure generali si sono impegnate moltissimo, a partire dallo scorso mese di maggio, per avviare e portare a compimento questi trasferimenti. Ma, per mia esperienza personale, i risultati sono stati estremamente deludenti, soprattutto a cagione delle resistenze opposte dai detenuti stessi al trasferimento nei paesi di origine (soprattutto la Romania). Segno questo, a mio personale avviso, che le pur deprecate e deprecabili carceri italiane, esposte al pubblico ludibrio dalla sentenza Torreggiani della CEDU, sono apparse e appaiono agli utilizzatori finali assai più vivibili che quelle del loro paese di origine.

buona sostanza che sono in circolazione circa 12.000 criminali pericolosi per cui, secondo lo stesso legislatore penale, l'unica sanzione adeguata sarebbe quella carceraria: che tuttavia non si può dare per evitare le condanne da parte dell'Unione europea); se si risponde nel secondo senso, allora significa che il sistema è profondamente ingiusto perché infligge la pena della reclusione quando la stessa è assolutamente inutile e ciò indipendentemente da qualsiasi problema di sovraffollamento carcerario; anche cioè se ci fossero decine di migliaia di posti ancora disponibili). Come avevo detto e scritto nella relazione dello scorso anno, *“premessi che sicuramente la detenzione carceraria deve rappresentare l'extrema ratio e che tutte le affermazioni fatte in proposito dalle Raccomandazioni europee e dalla giurisprudenza delle Corti europee e della nostra Corte costituzionale sono interamente da condividere, resta il fatto che le persone che si trovano ristrette in carcere sono (o dovrebbero essere) per definizione, innanzi tutto, quelle per cui lo Stato (ogni Stato) considera assolutamente necessaria la detenzione carceraria per assolvere agli scopi tipici della pena, che sono – prescindendo pure dalla la c.d. “funzione retributiva” - da un lato quello di impedire la commissione di ulteriori reati da parte del soggetto che si è reso responsabile di delitti tali da rendere alla fine impossibile soluzioni diverse dalla detenzione (prevenzione speciale) e, dall'altro, quello di scoraggiare la generalità dei cittadini dalla commissione degli stessi reati (prevenzione generale). E poi sono le persone c.d. “in custodia cautelare”, per cui sussistono gravi indizi di reità in ordine alla commissione di reati di particolare gravità e per cui sussistono:*

- o concreti elementi di pericolo di commissione di gravi reati con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero di delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede;

- o concreti pericoli di inquinamento probatorio

- o concreto pericolo di fuga²³.

Ciò cosa significa? Significa che il numero delle persone per cui può rendersi necessaria, sia pure come ultima ultimissima ratio, la detenzione carceraria non è un numero che si possa stabilire a priori e non è neppure un numero che possa dirsi in astratto adeguato ma rappresenta una variabile in funzione del numero e del tipo di reati commessi dai responsabili che si sia riusciti ad individuare e delle esigenze di difesa sociale e processuale che si ravvisino esistenti. Ecco che allora qualsiasi numero (45.000-65.000 -80.000) appare assolutamente arbitrario.... A questa osservazione si risponde che però, nella pratica, non solo non tutti i detenuti sono egualmente pericolosi ma ve ne sono molti (di quelli che attualmente vi sono e non possono godere di alcun trattamento clemenziale tale da comportare la non carcerazione o la scarcerazione) per cui l'uscita dal carcere non rappresenterebbe un reale pericolo per l'ordine pubblico; per cui potrebbe aversi una sanzione adeguata fuori dall'istituto carcerario; per cui potrebbero applicarsi altri tipi di sanzione; per cui la pena già eseguita ed il trattamento rieducativo ricevuto appaiono sufficienti per consentire la riammissione nel consorzio civile senza danni e pericoli per la collettività.

Benissimo. Se così è, non solo è giusto, anzi giustissimo ma addirittura doveroso (anche sul piano morale oltre che su quello giuridico) far sì che queste persone possano

²³ Val la pena qui di sottolineare che la categoria delle persone in custodia cautelare è una categoria estremamente vasta che comprende dei generi assolutamente diversi: perché in custodia cautelare sono anche coloro che sono stati condannati tanto in primo grado quanto in appello. Può essere interessante sapere che alla data del 31 dicembre scorso secondo i dati forniti dal DAP di Roma su un totale di ristretti (comprendente anche 1072 internati per misure di sicurezza) di 53623, 34033 sono i condannati definitivi, 8926 i già condannati ma con sentenza non ancora passata in giudicato e 9549 (e cioè il 17,80%) coloro che non avevano ancora ricevuto il giudizio di primo grado. Si aggiunga che tra questi ultimi vanno compresi anche coloro che sono destinati a restare in carcere per pochissimi giorni la cui percentuale negli ultimi anni è diminuita in seguito al provvedimento legislativo che ha imposto la detenzione presso le camere di sicurezza delle forze di polizia o presso il proprio domicilio degli arrestati per cui è disposta l'immediata presentazione davanti al giudice per il giudizio direttissimo.

uscire dall'istituto penitenziario perché evidentemente in questi casi la detenzione o la permanenza della detenzione nell'istituto carcerario non rappresenta o non rappresenta più l'extrema ratio, ma la cosa va fatta subito, appena possibile, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno sovraffollamento carcerario. Per dirla in termini brutali, far dipendere la detenzione carceraria o meno non dalla pericolosità (globalmente considerata) del soggetto ma dal grado di affollamento dell'istituto (come se si trattasse dell'ingresso al cinema o al teatro: si entra solo se c'è posto; in questo momento no, perché è occupato) significa in realtà svilire la stessa funzione della pena rendendola incomprensibile, mortificare le persone, offendere il senso di giustizia ed anche il buon senso.

*In altre parole: può darsi che le persone per cui la detenzione carceraria appaia veramente l'extrema ratio siano meno non solo di 62.000 ma anche di 45.000 (che rappresenta la capienza massima); ed allora non debbono restare dentro neppure un giorno di più anche se il loro numero complessivo fa scendere il totale al di sotto, magari pure di tanto, di 45.000. Oppure le persone per cui la detenzione carceraria rappresenta veramente l'extrema ratio sono più di 45.000 o di 50 o 60 o 65.000 mila ed allora l'unica risposta seria ai problemi posti dal sovraffollamento carcerario è il c.d. "piano carceri" inteso come ampliamento del "parco penitenziario" sia creando nuovi istituti, sia ampliando quelli esistenti sia assumendo e qualificando professionalmente come si conviene tutto il personale necessario perché la detenzione non si trasformi, neppure sotto altri profili, quello delle modalità di custodia, in un trattamento inumano e degradante. Ed appare allora, da un lato, poco convincente l'affermazione, che pur si ritrova nella raccomandazione n. 22 del 1999 (anch'essa richiamata nel corpo della sentenza Torreggiani) secondo cui "l'ampliamento del parco penitenziario dovrebbe essere ...una misura eccezionale"²⁴ e, dall'altro, alquanto ipocrita e mistificatorio il cercare di rassicurare l'opinione pubblica dicendo che il massiccio svuotamento non comporta rischi, non comporta pericoli per l'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini. In particolare, risulta francamente poco comprensibile indicare come scopo della politica criminale quello di **"risolvere il problema della crescita della popolazione carceraria"**, essendo di tutta evidenza che lo scopo di qualsiasi politica criminale deve essere quello di far diminuire il tasso di delinquenza, specie relativamente ai reati di maggiore gravità."*

Va aggiunto, per quanto attiene in particolare alle misure alternative alla detenzione, che è francamente difficile valutarne sia l'efficacia deterrente speciale sia l'efficacia deterrente generale; in concreto, si ha l'impressione (almeno per chi si occupa della esecuzione delle sentenze penali) che spesso esse siano ben poco afflittive e quindi ben poco deterrenti (soprattutto per i delinquenti incalliti che spesso ne usufruiscono). Certo molto dipende dalle prescrizioni impartite dai singoli magistrati e tribunali di sorveglianza, dalle modalità e dalla frequenza dei controlli e dalle capacità professionali ed umane delle singole persone cui tali incombenze sono affidate. Di sicuro, siamo lontanissimi da una anche minima certezza della pena. Si aggiunga che tutta la legislazione e la giurisprudenza paiono avviate sulla strada della rinuncia e dell'abbandono (della repressione penale): lo dico perché ad esempio l'ultima giurisprudenza della Corte di cassazione²⁵, mutando

²⁴ Al riguardo leggo in una nota presentata il 14 gennaio 2014 presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati dal dr. Sebastiano ARDITA e cioè da un magistrato che per molti anni ha svolto le sue funzioni presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che "l'Italia è una nazione con un rapporto tra detenuti e popolazione tra i più bassi, pur essendo teatro di reati gravissimi e luogo di origine e radicamento della criminalità mafiosa" con la conseguenza che "è quasi pleonastico ribadire quanto sia indispensabile realizzare nei tempi più brevi nuove strutture penitenziarie". A puro titolo esemplificativo traggio dall'articolo di Chiara MANCUSO, *Uno sguardo 'Oltremarino': strategie di contrasto del sovraffollamento carcerario nel modello inglese*, in *Diritto penale contemporaneo*, 16 dicembre 2014, pag.2 che "alla fine del dicembre 2012 il numero totale dei detenuti (inclusi coloro in attesa di giudizio) nelle prigioni inglesi era eguale a 83.757, rispetto ad una capacità ufficiale massima...nazionale pari a 90.442".

²⁵ Cass. Sez. I, 29 settembre 2014 n. 52551, Argenti.

precedenti indirizzi giurisprudenziali anche molto risalenti e consolidati, ha sancito nel settembre scorso che l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta non solo l'estinzione della pena detentiva (perché scontata con modalità diverse dalla detenzione carceraria o domiciliare) ma anche delle pene accessorie: il che in parole povere significa che si estinguono l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione legale da una professione o un'arte, l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro, la decadenza o la sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori oltre a tutte le altre pene accessorie previste non dal codice penale ma da altri rami dell'ordinamento.

Non solo, ma sulla base di altra recentissima sentenza delle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione che ha risolto un contrasto esistente in giurisprudenza²⁶ è stato stabilito che, *“nel caso in cui l'esecuzione della pena, sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio”*, con la conseguenza che – intercorrendo di regola molto tempo tra il momento della irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce il presupposto della revoca ed il momento in cui diviene irrevocabile il provvedimento giudiziario di revoca dell'indulto – non è difficile poter di godere della prescrizione non tanto del reato quanto della pena inflitta (che già di per sé ha molto minor fondamento della prescrizione del reato).

Insomma, già è difficile, anzi difficilissimo arrivare in Italia in tempi ragionevoli ad una sentenza di condanna, evitando la tagliola della prescrizione del reato. Già quasi tutte le condanne sotto i quattro anni di reclusione si trasformano (tranne che per gli stranieri che non hanno una dimora o un domicilio) nell'affidamento in prova al servizio sociale o nella detenzione domiciliare; già queste modalità di esecuzione si applicano ai “residui” di pene più gravi. Già il mito del giudicato sta andando a farsi benedire perché il giudicato è diventato sempre meno intangibile e non solo per effetto dei casi di revisione (che sono sacrosanti) ma anche per consentire di fatto degli sconti di pena fondati sulle più miti previsioni di leggi succedutesi nel tempo. Già tutta la rilevanza che, sulla scia del sistema giudiziario di altri paesi a cui pure ci siamo ispirati e ci ispiriamo per tanti versi, rivestiva la recidiva è scomparsa per effetto di svariate – e discutibili - decisioni della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione che non sto qui a citare. Ma poi arrivare alla prescrizione della pena in casi in cui il condannato ha già usufruito di un condono che poi è stato revocato per effetto di comportamenti negativi che ne hanno imposto la revoca, francamente mi par troppo. E questo al di là al di là della giustizia o meno delle decisioni, che sempre vanno rispettate. Ma certo è che, per l'una o l'altra ragione, l'una o l'altra causa, si è in presenza di un sistema repressivo penale che fa acqua da troppe parti.

Anche qui, io credo che ci si trovi, di fondo, di fronte ad un approccio culturale sbagliato, come se lo Stato, nei confronti dei condannati a pene detentive, avesse un complesso di colpa, come se la causa della devianza fosse sua. Ma con il complesso di colpa non si va da nessuna parte, non solo non si rieduca nessuno, ma si favorisce il reiterarsi di comportamenti criminali.

Certo è che il senso di sicurezza dei cittadini non è affatto aumentato, anzi...In particolare in Piemonte si è avuto un considerevole aumento, nell'ultimo anno, di reati che determinano particolare allarme sociale, come gli omicidi volontari (saliti del 21,1%), i tentati omicidi (+7,9%), le rapine in uffici postali (+11,5%), le estorsioni (+13,8%), i furti in abitazione (+1,8%), i danneggiamenti seguiti da incendio (+6,8%). Analogamente destano grande allarme i reati nei confronti delle persone più deboli (in particolare le truffe in danno di persone anziane, oltre che di donne e minori). E, per quanto riguarda gli omicidi e i tentati omicidi, non è – per l'opinione pubblica – affatto rassicurante che gli stessi non siano

²⁶ Cass. S.U. 30 ottobre 2014 (dep. il 2 gennaio 2015), n. 2, Maiorella.

riferibili alla criminalità organizzata, in quanto, come è noto, spessissimo gli omicidi riferibili alle associazioni mafiose avvenivano e avvengono all'interno delle stesse, essendo il frutto di interni regolamenti di conto. Il che certamente non li rendeva e non li rende né meno gravi né meno preoccupanti: ma agli occhi del comune cittadino li rende meno allarmanti per la sua personale sicurezza (perché “*si ammazzano tra di loro*”).

Né il senso di sicurezza dei cittadini è stato assicurato dalle novità dell'ultimo anno in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti. Non è questa la sede per dilungarsi sull'argomento; ma, a parte tutte le incertezze interpretative che ne sono derivate (tant'è che una serie di questioni sono già state rimesse alle Sezioni Unite della cassazione per i contrasti già insorti in quella sede), la sostanza è che in pratica sono diminuiti tantissimo persino gli arresti in flagranza per il c.d. “minispaccio”, quello che però più disturba il vivere quotidiano dei cittadini onesti perché si verifica per strada, vicino alle scuole, negli androni degli stabili e soprattutto perché coinvolge e rischia di coinvolgere tanti giovanissimi, con tutte le conseguenze che ne derivano. In buona sostanza, il piccolo spaccio finisce sempre più per non essere perseguito e punito, perché, pur essendo consentito l'arresto in flagranza, non è poi consentita l'emissione della misura della custodia cautelare in carcere per le nuove pene edittali (e per lo più i mini spacciatori sono extracomunitari cui non si possono applicare gli arresti domiciliari per mancanza di un domicilio noto). In un appunto scritto a me indirizzato, icasticamente ma molto efficacemente un magistrato della Procura generale ha descritto la situazione in questi testuali termini: “*Prima tutti dentro per via della recidiva; ora tutti fuori; spaccio depenalizzato*”²⁷

14. Gran clamore si è fatto e continua a farsi sulla lotta alla corruzione. Sacrosanta lotta. Mi è già capitato in altre occasioni di sostenere e ribadire che la lotta alla corruzione all'interno degli apparati pubblici dello Stato e soprattutto all'interno dell'apparato burocratico-amministrativo dello stesso (compreso quello cui compete la repressione penale: e cioè magistrati, forze di polizia giudiziaria, forze dell'ordine) costituisce la precondizione di tutte le altre “lotte”, comprese quelle al terrorismo ed alla criminalità mafiosa e organizzata. E ho anche sostenuto in passato (e continuo a sostenere adesso) che l'integrità (che vuol dire la completa affidabilità) dell'apparato amministrativo-burocratico è ancora più importante che non quella dello stesso mondo politico e partitico che pure giustamente tanto scandalizza ed irrita l'opinione pubblica (e di cui non voglio parlare in questa occasione). E questo perché gli uomini politici passano (o dovrebbero o comunque “possono” passare: e talora passano) ma i componenti dell'apparato burocratico amministrativo restano. Ed il vero tessuto connettivo della nazione è formato da loro, non dai politici. E quindi la loro sanità è fondamentale. E tuttavia resto personalmente scettico sul modo di affrontare il problema e sui rimedi che sono stati adottati o che vengono adesso prospettati. Ho già fatto sopra un cenno, per criticarla, all'idea di incentivare le delazioni anonime. Ho già detto, in altra occasione, quel che pensavo sulla “legge Severino”²⁸: ed i fatti sono a lì a dimostrare che si trattava di critiche non destituite di fondamento. Personalmente ho poi una certa allergia per tutti i Commissari, i Garanti, le Agenzie anti o a tutela di qualche cosa: anche perché hanno poteri enormi che invadono di fatto le competenze sia del Potere legislativo che dell'Esecutivo e addirittura del giudiziario. E ho sempre avuto molte riserve circa la loro legittimità sul piano dell'Ordinamento costituzionale (spesso esercitano addirittura poteri giurisdizionali infliggendo sanzioni amministrative, ma sostanzialmente penali o assimilabili

²⁷ Lo stesso magistrato, a proposito dei furti in casa e le truffe in danno degli anziani, si è espresso così: “*deterrenti irrisoni*”.

²⁸ Avevo testualmente scritto così: “*tutta la parte relativa alla c.d. prevenzione mi sembra creare solo...carrozzoni inutili e dispendiosi con montagne di carte, relazioni, moduli da riempire che già mi immagino e con poca o nulla utilità pratica*”.

alle penali, tutt'altro che irrilevanti: con il rischio che poi in sede penale, alla luce della ultima giurisprudenza della CEDU nella causa *c.d. Grande Stevens* non si arrivi a paralizzare la giurisdizione penale attraverso il novello meccanismo del *ne bis in idem*). E comunque non credo possano fare miracoli, sperando che nei rapporti con le varie Autorità giudiziari non determinino addirittura degli inconvenienti. Sul piano della repressione penale, poi, adesso da un lato si è deciso di elevare i limiti delle pene edittali, argomentando che questo serve per “evitare le prescrizioni”²⁹, dall'altro ho sentito avanzare, anche da fonti autorevolissime, l'idea di agire attraverso “agenti provocatori”: e cioè agenti (dello Stato o in accordo con lo Stato) che dovrebbero “provare” la corruttibilità dei pubblici ufficiali con proposte corruttive ad arte. A prescindere dalla estrema discutibilità di uno strumento del genere, mi limito a far presente che la pratica dell'agente provocatore (o delle “operazioni sotto copertura”) ha già provocato di recente, da parte della CEDU, la condanna di qualche Stato (Germania, Russia) che vi ha fatto ricorso in materia di traffico di armi e di sostanze stupefacenti³⁰. Ma il vero nodo sta nel fatto che – continuando a colpire in modo sostanzialmente indifferenziato corrotto e corruttore - nulla si fa per rompere quel vincolo omertoso che lega tra loro i due e che rende il numero dei reati commessi un “numero nero”. Come ho detto in molte altre circostanze, occorrerebbe una normativa che favorisca la denuncia (non anonima) del pubblico ufficiale corrotto da parte del privato corruttore. Di questo tipo di intervento non c'è traccia; anzi, nella vecchia concussione per induzione (diventata “*induzione indebita a dare o promettere utilità*”: novello art. 319 *quater*), è diventata punibile la persona oggetto della indebita induzione. Il che disincentiverà ancor di più le denunce. E allora tutte i grandi discorsi contro la corruzione rischiano di trasformarsi in vaniloquio: perché il problema non è la maggiore o minore qualità tecnica della formulazione di questa o quella fattispecie astratta, ma la reale possibilità di scoprire gli autori dei fatti illeciti e di acquisire elementi di prova tali da consentirne poi la condanna in sede dibattimentale lungo i tre gradi di giudizio. Se questo non si può (anche per via di certi indirizzi europei dovuti, a mio parere, a scarso approfondimento reale della problematica che non è di ordine teorico ma pratico) o non si vuole fare (per tante ragioni che non sto a sindacare in questa sede) allora è meglio tacere.

Torino, 24 gennaio 2015

Marcello Maddalena

²⁹ E anche questa è, a mio avviso, una argomentazione scorretta: perché non si stabiliscono le pene per evitare le prescrizioni ma per infliggere una sanzione ritenuta “giusta”. E come ho detto, per evitare le prescrizioni si deve procedere in altro modo.

³⁰ Cfr. CEDU, sez. V, sent. 23 ottobre 2014, Furcht c. Germania.; CEDU, 11 aprile 2013, Shikuta c. Russia.